



## **AXA AUTOMETRICA**

Gentile Cliente,

La ringraziamo di aver scelto AUTOMETRICA, l'innovativa polizza auto "Pay per Use" di AXA. Le informazioni seguenti hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione su alcuni importanti aspetti relativi all'attivazione e utilizzo di AXA AUTOMETRICA.

Per il corretto funzionamento di AUTOMETRICA è condizione indispensabile che l'autovettura venga dotata al più presto dell'impianto satellitare GPS approvato dalla Società e che questo sia installato presso uno dei centri specializzati elencati dalla Società (ciò nel caso in cui l'autovettura non sia ancora dotata di tale sistema, es. nuovo contratto o cambio veicolo).

Le comunichiamo che ha 10 giorni di tempo, decorrenti dal momento della data di effetto della polizza, per effettuare l'installazione dell'impianto satellitare GPS.

La informiamo del fatto che, nel caso di ritardata installazione del sistema satellitare, tutti i giorni successivi al termine di 10 giorni e fino a quando non sia installato il sistema, subiranno l'applicazione di una tariffa in proporzione ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo previsto nel frontespizio della polizza assicurativa.

Se il sistema satellitare GPS svolge anche la funzione di antifurto satellitare, nel caso di ritardata installazione è prevista in caso di furto o rapina dell'autovettura l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'indennizzo, fino a quando il veicolo non risulta protetto da antifurto satellitare GPS regolarmente installato ed attivo il regolare contratto di tele sorveglianza.

Per il corretto funzionamento di AUTOMETRICA è condizione necessaria che l'impianto satellitare GPS non sia disattivato. Nel caso la batteria del veicolo assicurato rimanga staccata o scarica per lunghi periodi (es. per manutenzione, rimessaggio, ecc.) l'impianto satellitare GPS può segnalare alla centrale operativa situazioni di disattivazione o malfunzionamento.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina non costituiscono contenuto contrattuale; le condizioni del contratto di assicurazione, a cui facciamo rinvio, sono riportate nelle pagine seguenti ed in polizza.

Ringraziandola per l'attenzione, Le raccomandiamo di leggere attentamente il contratto, e Le suggeriamo di rivolgersi all'agente AXA di Sua fiducia per qualsiasi necessità.

Cordialmente.

**AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI**

# Indice

---

<b>Definizioni</b> .....	pag. 2
<b>Norme che regolano l'assicurazione in generale</b> .....	pag. 6
<b>Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto</b> .....	pag. 17
Le Prestazioni .....	pag. 17
Le Limitazioni .....	pag. 20
Il Sinistro .....	pag. 21
Le Condizioni Speciali R.C. Auto .....	pag. 23
<b>Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto</b> .....	pag. 34
Norme comuni a tutti i settori Rischi Diversi Auto .....	pag. 34
Settore Incendio .....	pag. 35
Settore Furto .....	pag. 36
Settore Guasti Accidentali (Collisione - Kasko) .....	pag. 36
Le Limitazioni .....	pag. 38
Le Condizioni Particolari Rischi Diversi Auto .....	pag. 39
Norme che regolano i casi di sinistro: settori Incendio, Furto, Guasti Accidentali .....	pag. 42
Altre garanzie (Cristalli, Eventi Speciali) .....	pag. 46
Le Assicurazioni Speciali .....	pag. 47
<b>Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale</b> .....	pag. 50
Premessa .....	pag. 50
La Portata dell'assicurazione .....	pag. 50
Il Sinistro .....	pag. 53
<b>Norme che regolano le prestazioni di Assistenza</b> .....	pag. 55
Premessa .....	pag. 55
Definizioni .....	pag. 55
Le Prestazioni in generale .....	pag. 56
Le Prestazioni .....	pag. 57
La Richiesta di Assistenza .....	pag. 62
<b>Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro</b> .....	pag. 64
<b>Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza</b> .....	pag. 67
<b>Mod. 9045 - Informativa sulla "privacy"</b> .....	pag. 68

## Definizioni

---

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Antifurto:** impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.
- Appropriazione indebita:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.
- Assicurato:**
- nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
  - negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- Audiovisivi:** autoradio, lettori di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefonici, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
- Classe C.U.:** classe di merito di Conversione Universale stabilita dalle disposizioni previste dalla circolare ISVAP N. 555/D del 17 maggio 2005 (per le autovetture equivalente alla classe di merito CIP 93).
- Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005):** il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.239 del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163.
- Consumatore:** è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).
- Conducente abituale o designato:** il soggetto, anche diverso dal Contraente o dal proprietario, che utilizza abitualmente il veicolo assicurato in qualità di conducente.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.

## Definizioni

---

- Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- Furto:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
- GPS:** il Global Positioning System consiste in un sistema di navigazione basato su di una rete di 24 satelliti a circa 20.000 km di altitudine ed in sei diverse reti orbitali. La rete orbitale di questi satelliti permette la ricezione del segnale ovunque nel mondo, in ogni momento e con qualsiasi tempo atmosferico. Un ricevitore GPS comparando i dati trasmessi da almeno tre satelliti, è in grado di definire la Latitudine e Longitudine della propria posizione.
- Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Legge n. 990:** la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
- Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
- M.C.T.C.** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- Optionals:** ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi.
- Parti:** il Contraente e la Società.

## Definizioni

---

<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>P.R.A.:</b>	il Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Quota fissa del premio:</b>	è quella parte del premio sempre dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Quota variabile del premio:</b>	è quella parte del premio, calcolata in base al numero di chilometri dichiarati dal Contraente.
<b>Proprietario del veicolo:</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Provvedimento CIP 93:</b>	la Deliberazione 5 maggio 1993 del Comitato Interministeriale Prezzi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'8 maggio 1993.
<b>Rapina:</b>	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
<b>R.C.A.:</b>	abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal D.Lgs. n. 209/2005.
<b>Regolamento:</b>	il regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 973/1970) sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Regolazione del premio</b>	è la differenza tra la quota variabile del premio (dichiarata e corrisposta dal contraente in fase di sottoscrizione della polizza) e quella calcolata a consuntivo sulla base dei chilometri realmente effettuata (rilevati dal dispositivo GPS installato sulla vettura) rispetto all'area di percorrenza, alla rischiosità dell'area ed agli orari di percorrenza.
<b>Risarcimento:</b>	somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento diretto:</b>	procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del D.Lgs. n. 209/2005.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scasso:</b>	rottura, effrazione, manomissione.
<b>Scoperto:</b>	la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane

## Definizioni

---

	a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro:</b>	a) in tutti i settori di rischio, eccetto la Tutela Legale: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; b) nel settore Tutela Legale: il fatto dannoso e/o la controversia per cui è prevista l'assicurazione.
<b>Società:</b>	AXA Assicurazioni S.p.A.
<b>Tariffa:</b>	le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico.
<b>Tutela Legale:</b>	l'assicurazione di tutela legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 artt. 163,164,173 e 174 e correlati.
<b>Valore a nuovo:</b>	il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
<b>Valore commerciale:</b>	il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

### **Art. 1 - Installazione del sistema satellitare GPS**

Per la sottoscrizione della polizza AUTOMETRICA è condizione indispensabile che l'autovettura da sottoporre a garanzia sia dotata di impianto satellitare GPS approvato dalla Società ed installato presso uno dei centri specializzati elencati dalla stessa.

Nel caso in cui l'autovettura non sia ancora dotata di tale sistema, il Contraente avrà 10 giorni di tempo, decorrenti dal momento della data di effetto della polizza, per la sua installazione presso un centro specializzato tra quelli elencati dalla. Nel caso in cui, non esistendo cause di forza maggiore, il termine di 10 giorni venga superato, e la Società non riceva comunicazione attestante l'avvenuta installazione del sistema satellitare GPS sull'autovettura, tutti i giorni successivi e fino a quando non sia installato il sistema, subiranno una tariffazione in proporzione ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo previsto nel frontespizio della polizza assicurativa.

La Società si riserva la facoltà di effettuare controlli sul sistema satellitare GPS installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento, anche per una corretta tariffazione. Tali controlli, verranno effettuati dalla Società in modo da creare il minor disagio possibile all'Assicurato e nel rispetto della privacy dell'Assicurato, così come disciplinato dal successivo Art. 14 - "Tutela della Privacy".

Per il corretto funzionamento di AUTOMETRICA è condizione necessaria che l'impianto satellitare GPS non sia disattivato. Qualora in seguito a controlli si rilevi che il sistema satellitare GPS è stato manomesso o disattivato tutti i giorni successivi fino a quando non sarà riattivato il sistema verranno tariffati in proporzione ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo previsto in polizza.

I costi dell'eventuale contratto di telesorveglianza, i costi di installazione, manutenzione o trasferimento su altro veicolo del sistema satellitare GPS sono sempre a carico del cliente (Assicurato/Contraente).

Nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente non intenda più avvalersi dell'impianto satellitare GPS approvato (e/o dell'impresa di telesorveglianza approvata dalla Società) ed intenda avvalersi di altro diverso impianto satellitare (e/o di altra impresa di telesorveglianza oppure di rinunciare alla telesorveglianza), tutti i giorni successivi a tale scelta verranno tariffati in proporzione ad 1/360 del premio annuo massimo previsto nel frontespizio della polizza assicurativa; tuttavia il Contraente avrà comunque la possibilità di trasformare - in occasione della scadenza principale - la polizza Autometrica in altra polizza R.C. Auto di AXA, fermo restando l'obbligo di pagare la quota variabile di regolazione che risulti dovuto fino al momento della sostituzione della polizza Autometrica.

### **Art. 2 - Guasto del sistema GPS (vedi anche Art. 24)**

Il guasto o malfunzionamento del sistema GPS è, di norma, segnalato automaticamente alla centrale operativa e conseguentemente segnalato anche all'Assicurato.

Successivamente alla comunicazione il cliente dovrà recarsi presso un centro assistenza

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

specializzato tra quelli elencati dalla Società per il ripristino del sistema.

Tutti i giorni successivi al verificarsi del guasto o malfunzionamento del sistema satellitare GPS fino al giorno di ripristino e/o di riattivazione del sistema verranno tariffati in proporzione ad 1/360 del premio R.C.A. annuo massimo previsto nel frontespizio della polizza assicurativa, salvo un abbuono pari a 14 giorni annui di disattivazione (per guasto o malfunzionamento). Tale abbuono di 14 giorni annui è il periodo previsto al fine di consentire il corretto ripristino del sistema satellitare GPS. Pertanto, in caso di guasto o malfunzionamento, si consiglia di recarsi il prima possibile presso uno dei centri specializzati elencati dalla Società affinché la risoluzione del problema tecnico avvenga entro il periodo di abbuono.

Qualora l'Assicurato cambi veicolo ed intenda trasferire sul nuovo autoveicolo il sistema satellitare GPS già precedentemente installato sul veicolo da sostituire, si consiglia di recarsi presso uno dei centri specializzati elencati dalla Società poco prima di ritirare il nuovo veicolo affinché lo smontaggio e la conseguente disattivazione avvenga il più tardi possibile, entro il periodo di abbuono. Per la successiva installazione vale per analogia quanto previsto all'Art. 1 - "Installazione del sistema satellitare GPS". Il costo di manutenzione, riparazione o sostituzione del sistema satellitare GPS è a carico del cliente (Assicurato/Contraente) salvo che venga effettuato a titolo gratuito dall'installatore.

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio**

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il Contraente/Assicurato è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del conducente abituale, del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing, se persona fisica oppure la Partita IVA, se persona giuridica. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza del conducente abituale/designato (Provincia e Codice di Avviamento Postale) e a comunicarne eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio; come pure la variazione della persona indicata in polizza come conducente abituale.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

### Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### Art. 5 - Pagamento e regolazione del premio (vedi anche Art. 28)

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio R.C.A. di polizza è composto da una quota fissa (pari al 35% del premio) indipendente dai chilometri e da una quota variabile (pari al 65% del premio) la quale, costituirà la base per il calcolo della regolazione premio.

Il pagamento di entrambe le quote di premio (fissa e variabile) saranno corrisposte alla sottoscrizione del contratto assicurativo (oppure in 2 rate se previsto il frazionamento semestrale del premio). Il relativo importo sarà quindi determinato esclusivamente in base alle dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente e, pertanto, suscettibile di variazioni che potranno essere riconosciute, attraverso il sistema GPS installato sull'autovettura, solo al termine del periodo assicurativo (regolazione del premio).

Il limite minimo di chilometri annui dichiarabili dal Contraente non può essere inferiore a 5.000 chilometri annui (eventuali percorrenze chilometriche inferiori verranno rimborsate alla regolazione del premio, fatto salvo un minimo di 2.000 chilometri).

Al termine del periodo di rilevazione chilometrica (tramite dispositivo GPS installato sull'autovettura), al momento della sostituzione del veicolo (se effettuata prima della scadenza di polizza) o in concomitanza di qualsivoglia annullamento del contratto, sarà calcolata una regolazione della quota variabile determinata in funzione dei chilometri effettivamente percorsi nonché delle aree di percorrenza (aree extra-urbane; aree urbane; aree ad alta densità di circolazione) ed alle fasce orarie in cui tali chilometri sono stati percorsi: feriali; fine settimana; notturno domenicale (cioè dalle ore 00.00 alle 5.00).

Alla scadenza annuale della polizza (o alla eventuale sostituzione del veicolo) la Società calcolerà la regolazione della quota variabile di premio nei seguenti modi:

- a) UTILIZZO CHILOMETRICO EFFETTIVO SUPERIORE AL DICHIARATO - Nel caso in cui il premio R.C.A., calcolato sull'effettivo utilizzo del veicolo, sia superiore a quello calcolato in base alla dichiarazione preventiva, l'Assicurato / Contraente dovrà corrispondere un conguaglio in funzione dei chilometri in più percorsi, delle aree di percorrenza e delle fasce orarie in cui tali chilometri sono stati percorsi.

Il versamento della somma dovuta a titolo di conguaglio dovrà essere effettuato nei

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

30 giorni successivi alla comunicazione della Società sul premio dovuto. L'Assicurato / Contraente non potrà comunque essere chiamato a corrispondere un premio R.C.A. imponibile annuo superiore a quello massimo previsto nel frontespizio della polizza assicurativa. La quota variabile di regolazione è comunque dovuta dal Contraente anche nel caso di disdetta del contratto o altro caso in cui non vi sia rinnovo della polizza con la Società.

Unicamente per la prima annualità (cioè quella di prima emissione del contratto) dato che l'effettivo utilizzo del veicolo viene rilevato ed elaborato 2 mesi prima della scadenza annuale, lo stesso viene automaticamente riparametrato in misura direttamente proporzionale (per comprendere gli ultimi 2 mesi della polizza) con un tasso chilometrico pari a quello effettivamente misurato nei mesi precedenti.

Se, ad esempio, il sistema GPS avrà rilevato nei primi 10 mesi una percorrenza di 10.000 chilometri, verranno addizionati ulteriori 2.000 chilometri (1.000 per ogni mese non rilevato) per un totale di 12.000 chilometri.

- b) UTILIZZO CHILOMETRICO EFFETTIVO INFERIORE AL DICHIARATO - Nel caso in cui il premio R.C.A. calcolato sull'effettivo utilizzo del veicolo, sia inferiore a quello calcolato in base alla dichiarazione preventiva, l'Assicurato / Contraente avrà diritto ad un rimborso relativo unicamente alla quota variabile del premio R.C.A. in proporzione dei chilometri in meno effettuati. Il rimborso avviene su richiesta del Contraente ed al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, sempre che non siano inferiori al limite minimo di 2.000 chilometri. Per l'annualità successiva - purchè i chilometri percorsi non siano inferiori al limite minimo di 2.000 chilometri - è previsto un adeguamento automatico dei chilometri dichiarati, cioè si considerano validi i dati chilometrici rilevati nell'annualità precedente in funzione dei chilometri percorsi (fermo restando il limite minimo di 2.000 chilometri annui).
- c) UTILIZZO CHILOMETRICO EFFETTIVO INFERIORE AL DICHIARATO (con mancato rinnovo di polizza) - Nel caso in cui non vi sia rinnovo della polizza con la Società ed il chilometraggio realmente effettuato risulti inferiore a quello stabilito nella dichiarazione preventiva, il Contraente avrà diritto ad un rimborso relativo unicamente alla quota variabile del premio R.C.A. in proporzione dei chilometri in meno effettuati. Il rimborso avviene su richiesta del Contraente ed al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, sempre che i chilometri percorsi non siano inferiori al limite minimo di 2.000 chilometri.

La tabella seguente (visibile sul sito internet del fornitore dell'impianto GPS) mostra come a seconda dell'incrocio delle variabili sopramenzionate (Chilometri percorsi, aree di percorrenza, fasce orarie), potrà verificarsi una regolazione di premio peggiorativa (indicata dal segno +) o migliorativa (indicata dal segno -).

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

Tabella esplicativa delle rilevazioni chilometriche riportante le aree di penalizzazione, riduzione, neutralità

Chilometraggi				
	Aree a normale densità di circolazione		Aree ad alta densità di circolazione	
	Extraurbano	Urbano	Extraurbano	Urbano
Feriale	-	+	≈	+
Fine settimana	-	≈	≈	+
Notturmo domenicale	+	+	+	+
<b>CHILOMETRI TOTALI</b>				

Potrebbe comunque verificarsi una regolazione del premio, anche per il cliente che abbia percorso i medesimi chilometri dichiarati in polizza (ad esempio: 8.000 chilometri dichiarati ed 8.000 chilometri rilevati dal dispositivo GPS), poiché:

- se buona parte dei chilometri sono stati percorsi nella fascia "notturno domenicale" (segno +) il cliente dovrà corrispondere alla Società una somma corrispondente al maggior rischio;
- se buona parte dei chilometri sono stati percorsi in un'area a normale densità di circolazione, feriale, extraurbano, il cliente beneficerà di un rimborso per il minor rischio.

La Società conserva il diritto all'eventuale recupero integrale della quota variabile di regolazione e delle relative spese e imposte, sempre che non sia trascorso un periodo superiore ad un anno (art. 2952 C.C. - "Prescrizione in materia di assicurazione") dalla relativa scadenza della regolazione, diritto che la Società si riserva di far valere anche giudizialmente.

La parte fissa del premio, così come la parte versata a titolo di imposta (ed altri eventuali oneri stabiliti per legge), si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società, anche se ne è stato concesso il frazionamento, e pertanto non è rimborsabile salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 10 - "Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato".

In caso di mancato pagamento totale o parziale del premio (es. seconda semestralità e/o regolazione del premio) la Società conserva il diritto al recupero integrale di tale premio e delle relative spese e imposte, diritto che la Società si riserva di far valere anche giudizialmente.

Per gli anni successivi al primo, al fine di calcolare l'ammontare preventivo della quota variabile, ci si riferirà al reale utilizzo del veicolo nell'anno precedente, fermo restando il limite minimo di 2.000 chilometri annui. Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 - Adeguamento della tariffa**

Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di tariffa diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente la nuova tariffa presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno. Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### **Art. 8 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

La Società, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 3 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e dal successivo Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa".

### **Art. 9 - Variazione del rischio - Trasferimento della proprietà del veicolo (per l'installazione del sistema satellitare GPS si rinvia agli Artt. 1 e 2)**

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazioni stesse. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 - 1898 C.C.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

- a) **Trasferimento con sostituzione veicolo.** Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione della quota fissa, si procede al conguaglio del premio. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 5 - "Pagamento e regolazione del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia.

Il nuovo veicolo dovrà essere equipaggiato con un sistema satellitare GPS autorizzato dalla Società e, nel caso tale sistema non sia installato, ci si dovrà riferire alle disposizioni contenute nell'Art. 1 - "Installazione del sistema satellitare GPS".

Nel caso in cui l'alienante non voglia equipaggiare il nuovo veicolo con un sistema satellitare GPS autorizzato, avrà comunque la possibilità di trasformare - in occasione della scadenza principale - la polizza Autometrica in altra polizza R.C.A. di AXA Assicurazioni S.p.A. Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato del contrassegno dell'eventuale Carta Verde nonché di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

## Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito "Bonus/Malus" in corso purché non si verifichi cambio di proprietario, di settore tariffario o forma di assicurazione.

- b) **Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione.** Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione (compresa eventuale regolazione premio); è tenuto altresì alla restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta verde. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. La Società previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa al momento della cessione, con eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiararsi di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all'annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- c) **Trasferimento con annullamento del contratto.** Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione (compresa l'eventuale regolazione premio); è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita. In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, la Società restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all'Agenzia o alla Società il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui successivamente alla consegna in conto vendita del veicolo l'incarico non vada a buon fine e l'Assicurato proprietario intenda continuare ad utilizzare il veicolo rimasto invenduto, si dovrà stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe di ingresso (per autovetture classe di merito C.U./CIP 14) sempre che l'Assicurato fornisca idonea documentazione probatoria attestante il conto vendita.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

### **Art. 10 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente può fornire come documentazione in sostituzione dell'attestazione del P.R.A. il certificato di presa in carico (di cui all'art. 46, 4° comma del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Nei predetti casi di cessazione del rischio il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.

Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede all'emissione di nuovo contratto con conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

In tal caso l'Assicurato - fermi il Contraente e il proprietario assicurato - che sostituisca il veicolo ha diritto alla conservazione della classe di merito "Bonus/Malus" già maturata sempre che non si verifichi cambio di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. attestazione del P.R.A., attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita dalla Società.

### **Art. 11 - Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione**

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 - "Adeguamento della tariffa", in mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

### **Art. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283 del D.Lgs. n. 209/2005).

Nei casi predetti di sottrazione del veicolo il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

In deroga all'art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

La Società restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita, su richiesta del Contraente, dietro presentazione dell'originale della denuncia di furto totale (o rapina o appropriazione indebita o altro reato che comporti la circolazione contro la volontà dell'Assicurato) rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).

L'Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio per assicurare la R.C.A. dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto (o direttamente alla Società).

In tali circostanze la Società è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso).

Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).

Qualora l'Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U.) anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro 12 mesi dalla data di sottrazione del veicolo (salvo quanto previsto dall'art. 18). Il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestazione di cui sopra, copia della denuncia rilasciata dall'Autorità competente, nonché il precedente contratto assicurativo.

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

---

### **Art. 13 - Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 14 - Tutela della privacy**

I dati raccolti tramite il sistema satellitare GPS (chilometraggio, aree e fasce orarie di percorrenza) potranno essere utilizzati dalla Società al solo fine della valutazione dei parametri necessari per la corretta tariffazione dell'assicurazione del cliente, saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario alla suddetta tariffazione e verranno trattati nel rispetto della legge sulla tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Il Contraente avrà la possibilità tramite l'assegnazione di un codice personale, di verificare periodicamente nel sito [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it) o tramite il numero verde comunicato, i dati forniti dal GPS installato sulla propria vettura e la propria situazione tariffaria.

### **Art. 15 - Foro competente**

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

### **Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge**

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

# Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

## LE PRESTAZIONI

### Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia

La Società assicura, in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni" e del Regolamento e successive modifiche e/o integrazioni, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. Tuttavia, per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 1.500.000,<sup>00</sup> per sinistro.

La Società inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali".

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- b) quando il veicolo identificato in polizza è un autoveicolo per trasporto promiscuo destinato al trasporto di persone e di cose, la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché, non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.  
Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
- c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- d) nel caso di autoveicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici.

## **Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto**

---

### **Franchigia in caso di conducente diverso dal conducente abituale**

Quando espressamente indicato in polizza l'assicurazione prevede una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,<sup>00</sup> per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato qualora, in caso di sinistro, si rilevi che il conducente del veicolo assicurato sia diverso da quello designato come conducente abituale.

A completamento e chiarimento di quanto indicato in polizza, si precisa che la suddetta franchigia non è operante:

- 1) qualora alla guida del veicolo si trovi persona (anche diversa da quella indicata come conducente abituale) che tuttavia abbia almeno uno dei seguenti requisiti: età non inferiore a 25 anni oppure abbia conseguito da almeno 4 anni regolare patente che consente la guida di autoveicoli fino a 35 q.li oppure risulti Contraente di un contratto R.C.A. in vigore per un veicolo della stessa categoria per la quale è stata rilasciata l'abilitazione a condurre;
- 2) qualora alla guida del veicolo si trovi un addetto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- 3) qualora il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun sinistro, a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

### **Art. 18 - Attestazione dello stato del rischio**

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente o al proprietario (o locatario in caso di leasing), qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'attestazione dello stato del rischio che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche), compresi il numero e gli importi delle eventuali franchigie richieste dalla Società e non corrisposti dal Contraente/Assicurato.

Tale attestazione fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di smarrimento, mancato pervenimento al Contraente o deterioramento dell'attestazione dello stato del rischio, l'Agenzia ne rilascerà duplicato, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, senza applicazione di costi. Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della

## **Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto**

---

circolazione - ed il periodo di osservazione risulti concluso, l'assicuratore deve consegnare al Contraente l'attestazione dello stato del rischio. In tale impegno è partecipe l'Agenzia, per il rilascio di duplicati dell'attestazione dello stato del rischio.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'Assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa assicuratrice che l'ha rilasciata.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Contraente volesse assicurare il medesimo veicolo presso un'altra impresa assicuratrice, egli dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità trascorsa.

Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, la validità dell'ultimo attestato di rischio è posticipata fino ad un massimo di 5 anni (Legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007) a condizione che il Contraente abbia dichiarato di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto (artt. 1892 e 1893 C.C.)

Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l'Assicurato proprietario.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (comunque non inferiore a 12 mesi) di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato del rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

### LE LIMITAZIONI

#### **Art. 19 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni", la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

# Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

## IL SINISTRO

**Art. 20 - Modalità per la denuncia di sinistri** (si veda anche quanto previsto dall'Appendice R.C.A. sulla disciplina del risarcimento diretto - D.P.R. n. 254/2006)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o direttamente alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe nonché, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.

La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (come prescritto dal provvedimento ISVAP 1764/2000 ad attuazione della legge 26 maggio 2000, n. 137 nonché secondo quanto previsto dagli artt. 143, 148 e 149 del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni").

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché, nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**Art. 21 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale. In questa sede (ove è possibile per l'indagato, ai sensi di legge, nominare fino a due legali), l'Assicurato può nominare un legale designato dalla Società, i cui compensi saranno a carico della stessa sino all'atto di tacitazione dei danneggiati, tenendolo come difensore esclusivo od affiancandolo a un suo eventuale legale di fiducia.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente alla Società gli atti processuali che gli venissero notificati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

# Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

## LE CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO

(Integranti la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione quando atinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)

### A) Autoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente (anche quando è alla guida), tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

### C) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente.

### D) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa, nei confronti del solo proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.

### F) Bonus-malus

(Sempre operante per autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo)

- 1) **DEFINIZIONE FORMA TARIFFARIA** - La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio sia per la quota fissa che per la quota variabile del premio, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti dal comma seguente, e che si articolano secondo la tabella di merito che segue:

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

### Classi di merito AXA AUTOMETRICA e coefficienti di premio

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio
Dalla 1A alla 1H	0,500	14	1,027
1	0,500	15A	1,150
2	0,541	15	1,180
3	0,573	16A	1,230
4	0,600	16	1,300
5	0,627	17A	1,420
6	0,650	17	1,601
7	0,668	18A	1,900
8	0,682	18	2,450
9	0,705	19	2,600
10	0,732	20	2,750
11	0,773	21	2,900
12	0,827	22	3,050
13	0,909	23	3,200

- 2) PERIODI DI OSSERVAZIONE - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
  - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) CLASSE DI INGRESSO - All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) se relativo a:
- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure:
  - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero l'atto di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 23.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

- 4) NUOVO CONTRATTO RELATIVO AD ULTERIORE VEICOLO (Legge n. 40/2007 del 2 aprile 2007) - Unicamente per il Contraente consumatore, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (cioè immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato da persona fisica già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. AXA o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla stessa classe di merito interna AXA e la stessa classe C.U. prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Al fine del mantenimento della classe C.U. , per la stipulazione del contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (cioè immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario), il Contraente che proviene da altra Compagnia assicurativa è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà nonché l'ultimo attestato di rischio in originale conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall'Art.18– Attestazione dello stato del rischio).

Qualora il Contraente risulti proprietario/Intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, per la corretta applicazione della suddetta disposizione si dovrà fare riferimento all'autovettura avente la classe di merito più favorevole. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con AXA Assicurazioni S.p.A. con altro prodotto Auto, che prevede diverse classi di merito interne AXA (es. senza classi di superbonus) al contratto è assegnata all'atto della stipulazione la classe interna AXA più favorevole per l'Assicurato in base a quella indicata nell'attestazione stabilita tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita sul veicolo già assicurato.

- 5) VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON FORMA TARIFFARIA DIVERSA - Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus" (es. "Assicurazione con franchigia fissa" senza variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri), il Contraente deve presentare l'attestazione dello stato del rischio rilasciata dall'assicuratore ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato.
- 6) VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PRECEDENZA CON ALTRA COMPAGNIA - Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice nella forma "Bonus-Malus" il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dal

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

precedente assicuratore, ed in particolare della classe di conversione universale C.U. ivi indicata e dell'eventuale sinistrosità pregressa in essa riportata.

Sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione dello stato del rischio e dell'eventuale sinistrosità pregressa, il contratto è assegnato in base a quanto previsto dalla seguente tabella "Classe di merito AXA AUTOMETRICA di assegnazione", fermo restando che l'assegnazione della classe di ingresso può essere ulteriormente penalizzata (maggiorazione di 5 classi di merito AXA AUTOMETRICA) qualora la classe di merito C.U. sia incoerente con l'anzianità della patente del conducente designato.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito AXA AUTOMETRICA 23.

Classe di merito C.U.	Classe di merito AXA AUTOMETRICA di assegnazione					
	sinistri indicati sull'attestato di rischio					
	0	1	2	3	4	5 o più
1	1	4	7	10	13	15
2	2	5	8	11	14	16A
3	3	6	9	12	15A	16
4	4	7	10	13	15	17A
5	5	8	11	14	16A	17
6	6	9	12	15A	16	18A
7	7	10	13	15	17A	18
8	8	11	14	16A	17	19
9	9	12	15A	16	18A	20
10	10	13	15	17A	18	21
11	11	14	16A	17	19	22
12	12	15A	16	18A	20	23
13	13	15	17A	18	21	23
14	14	16A	17	19	22	23
15	15	17A	18	21	23	23
16	16	18A	20	23	23	23
17	17	19	22	23	23	23
18	18	21	23	23	23	23

- 7) ATTESTAZIONE DI RISCHIO RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI 12 MESI E CON VEICOLO CHE NON HA CIRCOLATO - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus-Malus" che sia scaduto da più di 12 mesi, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza stabilita tenendo conto della classe C.U. indicata nell'attestazione ovvero alla classe d'ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro il periodo di validità dell'attestazione dello stato di rischio o successivamente (come previsto dall'Art. 18 – Attestazione dello stato del rischio)

- 8) VEICOLO ASSICURATO IN PRECEDENZA CON CONTRATTO TEMPORANEO - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito C.U. cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Il Contraente è tenuto ad esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 12 mesi ed a sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo.
- 9) VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON COMPAGNIA IN LIQUIDAZIONE - La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa assicuratrice alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 10) REVISIONE CLASSE DI MERITO - L'assegnazione alla classe di merito 23, effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al sesto e settimo comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché, ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) sarà rimborsata dalla Società - su richiesta del Contraente stesso - entro la data di scadenza del contratto oppure nel caso di rinnovo del contratto potrà essere conteggiata sull'ammontare del premio della nuova annualità.
- 11) VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO ALL'ESTERO - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato al-

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

la classe d'ingresso, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione sulla sinistrosità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale secondo i criteri previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006. La dichiarazione dell'assicuratore estero si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

- 12) VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DEL FURTO DI ALTRO VEICOLO ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA ASSICURATRICE - Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura per uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo assicurato presso altra impresa assicuratrice e rubato, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe C.U. risultante dall'attestazione dello stato del rischio, rilasciata dal precedente assicuratore e in base alla sinistrosità pregressa secondo quanto previsto dalla tabella "Classe di merito AXA AUTOMETRICA di assegnazione", a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente;
  - venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore;
  - non sia trascorso più di un anno dalla data del furto;
  - l'assegnazione della classe di ingresso non sia incoerente con l'anzianità della patente del conducente designato.
- 13) EVOLUZIONI CLASSI DI MERITO - Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona la Società abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta "Tabella delle regole evolutive".
- 14) REGOLE EVOLUTIVE - Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo e nono la disposizione del tredicesimo comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus-Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

**Tabella delle regole evolutive**

Classe AXA AUTOMETRICA	Classe di collocazione AXA AUTOMETRICA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1H	1H	1C	4	10	15
1G	1H	1B	5	11	16A
1F	1G	1A	6	12	16
1E	1F	1	7	13	17A
1D	1E	2	8	14	17
1C	1D	3	9	15A	18A
1B	1C	4	10	15	18
1A	1B	5	11	16A	19
1	1A	6	12	16	20
2	1	7	13	17A	21
3	2	8	14	17	22
4	3	9	15A	18A	23
5	4	10	15	18	23
6	5	11	16A	19	23
7	6	12	16	20	23
8	7	13	17A	21	23
9	8	14	17	22	23
10	9	15A	18A	23	23
11	10	15	18	23	23
12	11	16A	19	23	23
13	12	16	20	23	23
14	13	17A	21	23	23
15A	14	17	22	23	23
15	15A	18A	23	23	23
16A	15	18	23	23	23
16	16A	19	23	23	23
17A	16	20	23	23	23
17	17A	21	23	23	23
18A	17	22	23	23	23
18	18A	23	23	23	23
19	18	23	23	23	23
20	19	23	23	23	23
21	20	23	23	23	23
22	21	23	23	23	23
23	22	23	23	23	23

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

- 15) SINISTRO SENZA SEGUITO E CONTRATTO CESSATO - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 16) RIAPERTURA DI UN SINISTRO SENZA SEGUITO - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
- 17) FACOLTÀ DI RIMBORSO - È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa tabella offrendo alla Società, ad ogni scadenza annuale ed indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo con la Compagnia, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.
- 18) SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO - In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.  
La sostituzione del contratto, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché, non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing e non si verifichi cambio di settore tariffario.  
La sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro veicolo appartenente allo stesso settore tariffario consente il mantenimento della classe di merito maturata purché, non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.
- 19) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente) o di sua consegna in conto vendita.  
In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
- 20) FURTO DEL VEICOLO - In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario (o il locatario nel caso di contratto di leasing) può beneficiare per altro autoveicolo di sua proprietà (o locatogli in leasing) della classe di merito maturata purché, quest'ultimo venga assicurato entro un anno dalla data del furto e non si verifichi cambio di settore tariffario.
- 21) RITROVAMENTO VEICOLO RUBATO - Qualora il veicolo venga successivamente

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di ingresso.

- 22) RITROVAMENTO DOPO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
- 23) PLURALITÀ DI INTESTATARI - Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi sussiste in capo a quest'ultimo il diritto al mantenimento della classe di merito maturata (es. mantenimento della classe di merito maturata anche nel caso di due proprietari cointestatari al P.R.A. e successiva intestazione del nuovo veicolo ad uno solo di essi).

### **H) Traino di rimorchio con targa propria**

Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

### **O) Deroga al tacito rinnovo**

A deroga dell'Art. 11 - "Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

### **R) Bonus-malus con franchigia di € 300,00**

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 300,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Speciale R.C. Auto F) Bonus-Malus.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

### **S) Bonus-malus con franchigia di € 500,00**

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria "Bonus-Malus", prevede anche una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalla Condizione Spe-

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

ciale R.C. Auto F) Bonus-Malus (per autovetture).

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

### T) Targhe speciali

Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT) e pertanto, per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.

### V) Polizza con vincolo

#### ◆ **Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore**

La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

## Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

---

### ◆ Veicoli locati in leasing

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Vincolataria ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo, la Società si impegna nei confronti della Vincolataria stessa:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Vincolataria stessa con lettera raccomandata.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

# Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

## NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI RISCHI DIVERSI AUTO

### **Art. 22 - Somma assicurata (vedi anche Art. 33 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)**

Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza nonché del sistema satellitare GPS (se acquistato dall'Assicurato) e, se assicurati, degli eventuali audiovisivi.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:

- 1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula **"Valore a Nuovo"** (solo per autovetture),

ovvero

- 2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula **"Valore Commerciale"**.

### **Art. 23 - Adeguamento del valore assicurato e del premio**

La Società si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato, se previsto, pubblicato sulla rivista "Quattroruote-Auto usate" e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Art. 7 - "Adeguamento della tariffa" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### **Art. 24 - Guasto del sistema GPS**

Il guasto o malfunzionamento del sistema GPS che svolge anche la funzione di antifurto satellitare è, di norma, segnalato automaticamente alla centrale operativa e conseguentemente segnalato anche all'Assicurato. Successivamente alla comunicazione il cliente dovrà recarsi, al più presto, presso un centro assistenza specializzato tra quelli elencati dalla Società al fine di provvedere alla riparazione o ripristino del sistema.

Nel caso in cui l'autoveicolo assicurato non venga portato presso un centro specializzato, le garanzie Furto e Rapina devono considerarsi prestate con uno scoperto del 30% sull'indennizzo, fino al momento di ripristino della funzionalità dell'antifurto satellitare.

Il costo di manutenzione, riparazione o sostituzione del sistema satellitare con funzione di antifurto satellitare GPS è a carico del cliente (Assicurato/Contraente) salvo che venga effettuato a titolo gratuito dall'installatore (es. qualora il costo dell'assistenza tecnica risulti già compreso nel canone annuo).

# Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

## SETTORE INCENDIO

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

### Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

### Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni private" e successive modifiche, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.000,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Relativamente alla presente garanzia non sono considerati "terzi":

- a) il conducente e il proprietario del veicolo;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.

### **SETTORE FURTO**

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### **Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.

L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.

Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto prevista in polizza con il relativo minimo o franchigia.

### **SETTORE GUASTI ACCIDENTALI (Collisione - Kasko)**

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### **Art. 27 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, nella forma pattuita tra le seguenti, come indicato in polizza:

- COLLISIONE accidentale con veicoli identificati od animali appartenenti a persone identificate, ovvero a persone identificate;
- oppure

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

- KASKO, ovvero collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.

Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto dell'eventuale percentuale di scoperto prevista in polizza con il relativo minimo o franchigia.

In caso di sinistro con conducente in stato di ebbrezza la franchigia sopra indicata si intende raddoppiata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto;
- b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché, da operazioni di carico e scarico;
- c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché, ad incendio, esplosione, scoppio;
- e) alle ruote - cerchi, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini del presente Settore Guasti Accidentali.

### Art. 28 - Regolazione del premio (Collisione e Kasko)

Il premio di polizza della garanzia Guasti Accidentali è calcolato anche in base al premio R.C.A. di polizza, ma a differenza del premio R.C.A. non è soggetto a regolazione premio.

Pertanto l'ammontare del premio di polizza della garanzia Guasti Accidentali (Collisione e Kasko), così come la parte versata a titolo di imposta (ed altri eventuali oneri stabiliti per legge) si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società e pertanto, nel caso in cui l'effettivo utilizzo del veicolo sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione preventiva, non è previsto il rimborso.

Al momento della firma del contratto, il premio della garanzia Guasti Accidentali (Collisione o Kasko) sarà determinato in base alle dichiarazioni dell'Assicurato / Contraente.

Il limite minimo di chilometri annui dichiarabili dal Contraente non può essere inferiore a 5.000 chilometri annui.

Per gli anni successivi al primo, al fine di calcolare l'ammontare del premio della garanzia Guasti Accidentali (Collisione e Kasko), ci si riferirà al reale utilizzo del veicolo nell'anno precedente, fermo il limite minimo di 2.000 chilometri annui.

L'ammontare del premio di polizza della garanzia Guasti Accidentali (Collisione e Kasko) è correlato a quello previsto per la copertura R.C.A. lo stesso risulterà automaticamente adeguato in occasione di ogni scadenza successiva alla stipulazione del contratto nella stessa proporzione.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

### Art. 29 - Surrogazione

I diritti e le azioni che il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto ed occorrendo, mediante atto di cessione formale, alla Società fino alla concorrenza degli importi pagati con rinuncia peraltro al diritto di surroga nei confronti del conducente del veicolo se autorizzato, nonché, del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e/o trasportati, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

### LE LIMITAZIONI

#### Art. 30 - Esclusioni

Per tutte le garanzie Rischi Diversi Auto l'assicurazione non comprende:

- a) i danni agli audiovisivi, salvo, se operante, quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6);
- b) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché, fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché, il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- d) salvo che per il settore Guasti Accidentali, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
- e) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- f) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- g) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- h) i danni ai cassoni scarrabili;
- i) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.

# Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

## LE CONDIZIONI PARTICOLARI RISCHI DIVERSI AUTO

(Valide quando espressamente richiamate in polizza o, se indicato in polizza il tipo anti-furto presente sul veicolo, integranti la descrizione del rischio assicurato)

### 1) Antifurto immobilizzatore

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata è protetta da antifurto immobilizzatore installato dalla casa costruttrice del veicolo.

L'immobilizzatore è un antifurto elettronico che blocca la centralina del motore e si inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi del conducente.

### 1a) Antifurto satellitare GPS

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da impianto satellitare con funzione di antifurto satellitare GPS approvato dalla Società ed installato presso uno dei centri specializzati elencati dalla Società, in ottemperanza di quanto previsto dall'Art.1 - "Installazione del sistema satellitare GPS".

Nel caso in cui l'autovettura non sia ancora dotata di impianto con funzione di antifurto satellitare GPS, il Contraente avrà 10 giorni di tempo, decorrenti dal momento della data di effetto della polizza, per l'installazione sul veicolo assicurato dell'antifurto satellitare e per l'attivazione del contratto di telesorveglianza; non è prevista l'applicazione dello scoperto del 30% sull'indennizzo per mancata operatività del sistema satellitare solo in caso di sinistro furto o rapina avvenuto durante tale periodo di carenza, sempre che il contratto AUTOMETRICA preveda anche la garanzia R.C.A., mentre tale scoperto resta operante se l'assicurazione R.C.A. è prestata con polizza separata.

L'antifurto satellitare è un sistema che in caso di segnalazione di furto permette di individuare - salvo casi di forza maggiore - l'esatta posizione del veicolo, tramite il ricorso della tecnologia GPS unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di telesorveglianza. Il costo del contratto di telesorveglianza è sempre a carico del Contraente/Assicurato, il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione dell'antifurto satellitare è a carico dell'Assicurato salvo che l'intervento venga effettuato a titolo gratuito dall'installatore convenzionato (es. qualora il costo dell'assistenza tecnica risulti già compreso nel canone annuo). Qualora in caso di sinistro risulti che l'antifurto satellitare non è conforme a quanto sopra indicato verrà applicato uno scoperto del 5% in aumento a quello già eventualmente previsto in polizza. In caso di sinistro furto o rapina l'Assicurato, su richiesta della Società, si impegna a fornire prova scritta - rilasciata dalla centrale di telesorveglianza - dell'operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro, pena l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

Il Contraente per la protezione da antifurto satellitare fruisce per la garanzia furto e rapina di un tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente); la mancanza di contratto di telesorveglianza costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 3 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio".

### **2) Antifurto elettronico o meccanico**

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata, durante la sosta su area pubblica, viene protetta da antifurto elettronico e/o meccanico.

In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.

### **3) Marchiatura permanente**

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata è stata sottoposta a marchiatura permanente da parte di ditta specializzata.

### **4) Veicolo abitualmente ricoverato**

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l'autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

### **6) Estensione delle garanzie agli audiovisivi**

A deroga dell'Art. 30 - "Esclusioni", lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto, le garanzie sono estese agli audiovisivi.

L'assicurazione degli audiovisivi ad esclusione dei navigatori satellitari, televisori ed impianti video è prestata fino a concorrenza del 5 % del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,<sup>00</sup> per sinistro per autoradio, lettori audio di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, radiotelefoni. Per i componenti audio-video (navigatori satellitari, televisori ed impianti video) l'assicurazione degli audiovisivi è prestata con il massimo di € 2.000,<sup>00</sup> per sinistro (senza il limite del 5%) sempre che compresi nella somma assicurata (Art. 22 - "Somma assicurata").

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

### 8) Assicurazione valore a nuovo con premi incendio e furto decrescenti (solo per autovetture)

Qualora il Contraente abbia stipulato l'assicurazione con la formula "Valore a nuovo" e la somma assicurata indicata in polizza corrisponda al prezzo di listino della casa costruttrice come previsto dal precedente Art. 22 - "Somma assicurata", i premi Incendio e Furto saranno ridotti, nelle annualità successive a quella di stipulazione del contratto, a condizione che lo stesso sia rimasto invariato nella forma originaria, in conformità alla seguente tabella:

**Tabella di evoluzione dei premi incendio e furto e della percentuale di scoperto**

<b>Età del veicolo</b>	<b>Coefficiente di premio</b>
Entro 6 mesi	100
oltre 6 mesi fino a 18 mesi	80
oltre 18 mesi fino a 30 mesi	70
oltre 30 mesi fino a 42 mesi	65
oltre 42 mesi fino a 54 mesi	60
oltre 54 mesi	55

La vetustà del veicolo assicurato viene stabilita con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: SETTORI INCENDIO, FURTO, GUASTI ACCIDENTALI**

#### **Art. 31 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di incendio, furto, rapina, atti vandalici e nei casi analoghi previsti dalle Assicurazioni Speciali o comunque di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa. L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### **Art. 32 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, al-

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

tera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 33 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro**

Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista "Quattroruote" al momento del sinistro. Per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

### **Art. 34 - Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audiovisivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula:

#### **1) "Valore Commerciale":**

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del Sinistro, così come previsto dall'Art. 33 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

#### **2) "Valore a nuovo" (valido solo per autovetture):**

in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro (ai sensi dell'Art. 33- "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro") decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari:

- al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per: batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi ANIA e/o ai manuali d'officina della Casa Costruttrice.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 22 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional ed agli audiovisivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 300,00 per sinistro.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire lo stesso con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

### **Art. 35 - Rimborso IVA**

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

### **Art. 36 - Controversie - Nomina dei periti**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 37 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

### **Art. 38 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 39 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A;
- 2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 40 - "Recupero delle cose rubate";
- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

## Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

La Società si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.

### **Art. 40 - Recupero delle cose rubate**

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

### **ALTRE GARANZIE**

(Valide quelle espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

#### **Cristalli**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 100,00 per sinistro.

Tuttavia lo scoperto (e relativo minimo) sopra previsto non viene applicato in caso di ricorso ai riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.36.00.36 - [www.carglass.it](http://www.carglass.it)) convenzionati con la Società, sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante.

# Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

---

## Eventi speciali

### Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici

- 1) A parziale deroga dell'Art. 30 - "Esclusioni", lettera b), in presenza di operatività della garanzia incendio l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
  - a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
  - b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati;
  - c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
- 2) A parziale deroga dell'Art. 30 - "Esclusioni", lettera b), in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione).

Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto prevista in polizza con il relativo minimo o franchigia.

## LE ASSICURAZIONI SPECIALI

(Valide quelle richiamate in polizza)

### a) Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.

La garanzia viene prestata con il massimo di € 150,00 per evento.

### b) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.

Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.000,00.

### **c) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 750,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante.

La Società conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo, ai sensi dell'art. 1916 C.C.

### **d) Danni ai bagagli**

In caso di incendio o di incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comportino la perdita totale dell'autoveicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 150,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi fonoaudio-video, gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

### **e) Opzione PLUS (a pacchetto le seguenti garanzie 1 - 2 - 3 - 4)**

#### **1 - Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo**

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

## **Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto**

---

### **2 - Danni conseguenti a furto di cose non assicurate**

In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.

### **3 - Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità**

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,<sup>00</sup> al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,<sup>00</sup> per ogni sinistro.

### **4 - Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale**

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:

- 1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- 2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Questa garanzia è presta fino a concorrenza di € 150,<sup>00</sup> per ogni sinistro.

# Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale

---

## PREMESSA

La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

**INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.**

**Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale**

**con sede in Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA**

**Tel. +39 06 42.115.629 - Fax +39 06 48.70.326**

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

## LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 41 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 43 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 50 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 48 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 48 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

## Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale

---

### Art. 42 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### Art. 43 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i sinistri connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;

- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. In caso di attivazione della presente garanzia il massimale di polizza si intende raddoppiato;
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

## **Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale**

---

### **Art. 44 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione**

Le garanzie di cui al precedente Art. 43 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

### **Art. 45 - Esclusioni**

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
- i) per le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 43 - "Casi assicurati" relativamente alla procedura del risarcimento diretto;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

### **Art. 46 - Estensione territoriale**

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

## **Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale**

---

### **Art. 47 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro**

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

## **IL SINISTRO**

### **Art. 48 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 43 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

### **Art. 49 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i

## **Norme che regolano l'assicurazione Tutela Legale**

---

particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. 50 - Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 48 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **Art. 51 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

### **Art. 52 - Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da AXA Assistance.

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

### PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata dalla Società affidata alla **Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.** - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA - Tel. Numero Verde 800/ 27.13.43 (solo per l'Italia) Tel. (+ 39) 06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) - Fax 06/47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Pertanto le prestazioni garantite dalla Società saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso. Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

### DEFINIZIONI

Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione "Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:

- Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.
- Domicilio:** il luogo di abitazione abituale dell'Assicurato, per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.
- Guasto:** ogni evento occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. La foratura di un pneumatico non è considerata guasto.
- Incidente:** ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.

# Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

## LE PRESTAZIONI IN GENERALE

### Art. 53 - Validità delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per l'autovettura assicurata.

### Art. 54 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

### Art. 55 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega a AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme a AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

### Art. 56 - Esclusioni - Delimitazioni

Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:

- a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance.

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazioni a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

### LE PRESTAZIONI

#### **Art. 57 - Oggetto delle prestazioni**

Mediante la Centrale Operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione metereologica in Italia.

#### **a) Recupero del veicolo**

Qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente un mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 250,00.

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

### **b) Soccorso stradale in Italia ed all'estero**

Se in seguito a guasto (anche se conseguente furto parziale o a tentato furto), incidente o incendio il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società procura direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l'Assicurato, l'officina più vicina dal luogo del sinistro. Qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale italiana si dovrà comunque attivare la Centrale Operativa che provvederà ad attivare direttamente il mezzo di soccorso; in caso di impossibilità a contattare la Centrale Operativa si potrà ugualmente usufruire dell'assistenza diretta facendo presente all'autosoccorritore intervenuto di essere un Assicurato AXA Assistance.

In caso di indisponibilità del veicolo trainante dovuta a guasto meccanico, incidente o furto, AXA Assistance organizzerà, sostenendone le spese, il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato od adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato. Per le eventuali operazioni di recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia è prestata fino a concorrenza di € 105,<sup>00</sup> per evento.

### **c) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all'estero**

Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell'Assicurato necessiti riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dello stesso fino a € 750,<sup>00</sup> a titolo di anticipo contro assegno circolare od altra idonea garanzia bancaria.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria.

### **d) Invio dei pezzi di ricambio all'estero**

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e necessari per le riparazioni del caso, non possono essere reperiti in loco, la Società provvede ad inviarli, col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

La Società provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo.

Il costo dei pezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell'Assicurato, mentre, le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società. La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile presso i concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui la Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall'Assicurato.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

### **e) Spese di soggiorno (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)**

In caso di guasto, incidente o incendio che comportino un immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, la Società reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 250,<sup>00</sup> complessive e € 75,<sup>00</sup> per notte e per persona.

### **f) Rimpatrio del veicolo dall'estero**

Se, in caso di guasto, incidente o incendio avvenuto all'estero, il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Società, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) fino ad un massimo complessivo di € 1.000,<sup>00</sup> per evento. Analogamente, in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell'Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

### **g) Abbandono legale del veicolo all'estero**

Qualora il valore commerciale del veicolo, a seguito di guasto, incidente o incendio, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

### **h) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)**

In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera secondo i tempi ANIA o in caso di furto totale del veicolo stesso, la Società organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'Assicurato, in Italia un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico della Società. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili.

### **i) Auto in sostituzione (Garanzia valida solo in Italia)**

Qualora il veicolo assicurato richieda un intervento superiore a 8 ore di manodopera secondo i tempi ANIA a seguito di guasto, incidente o incendio, o in caso di furto totale del veicolo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 48 ore a chilometraggio illimitato.

La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione potrà essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle Società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

### **l) Autista sostitutivo**

Qualora per improvviso infortunio o malattia o ritiro della patente da parte dell'Autorità giudiziaria, l'Assicurato fosse, nel corso del viaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società mette a disposizione un autista sostitutivo per riportare l'autovettura fino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tale garanzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà in grado di guidare il veicolo e con un massimale di € 250,00.

### **m) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)**

Se il veicolo ha subito un intervento superiore alle 8 ore di manodopera (comprovate da documento fiscale e comunque in linea con quanto previsto dai tempi ANIA), la Società mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata in treno prima classe o ae-

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

reo in linea classe turistica, per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,<sup>00</sup>.

### **n) Recupero del veicolo ritrovato dopo furto (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)**

Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Società metterà a disposizione un biglietto di treno prima classe o di aereo classe turistica per il recupero dello stesso.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,<sup>00</sup>.

### **o) Anticipo cauzione civile e penale (Garanzia valida solo all'estero)**

In caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all'estero, la Società si impegna alla costituzione della cauzione civile e penale per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza di € 5.000,<sup>00</sup>, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla scadenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 3 mesi dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società.

La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

### **p) Gestione controlli periodici**

Su richiesta dell'Assicurato la Società provvederà alla prenotazione dell'intervento presso il centro assistenza della casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

La Centrale Operativa si attiverà immediatamente dopo la richiesta e comunicherà nel più breve tempo possibile la data dell'appuntamento.

Il costo dell'intervento rimane a carico dell'Assicurato.

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare:

- nome e cognome;
- recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- marca e modello del veicolo;
- tipo di intervento richiesto.

## Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

---

### q) Assistenza legale (Garanzia valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Società terrà a carico fino ad un massimo di € 500,<sup>00</sup> le spese per l'onorario legale.

### r) Dissequestro veicolo

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Società provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi sino all'importo della tariffa minima dell'ordine forense competente.

## LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

### Art. 58 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione

A deroga dell'Art. 31 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente o tramite fax nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

**AXA ASSISTANCE - Inter Partner Assistance**  
**Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA**  
**Numero Verde 800 / 27.13.43 (solo per l'Italia)**  
**Tel. (+39) 06 / 42.11.55.71 (per chiamate dall'estero)**  
**Fax 06 / 47.40.742**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax o telex);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa;

nel caso di rimpatrio del veicolo o di spedizione di pezzi di ricambio: indirizzo e recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo; per i ricambi, anno di costruzione del veicolo, genere e tipo del ricambio.

## **Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza**

---

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o della Società.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

### **Art. 59 - Onere della prova**

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

### **Art. 60 - Comunicazioni - Variazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 58 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

## Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro

---

### **Cosa fare in caso di sinistro - Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006)**

Le informazioni relative all'assicurazione R.C. Auto che qui forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. 19 - "Modalità per la denuncia dei sinistri"). Riteniamo comunque utile fornire brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- a) sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** (a partire dal momento dell'entrata in vigore della procedura prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006) per i danni al veicolo e per i danni alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
- si tratta di collisione avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C. Auto con imprese italiane senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
  - i veicoli sono targati (esclusi macchine agricole, ciclomotori ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
  - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del "risarcimento diretto" il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione (quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato). L'Agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta gua-

## Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro

---

rigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'Assicurato);

- b) sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni". Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di Legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005);
- c) sulla base della **"procedura di risarcimento prevista dall'art. 148"** del D.Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni" per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il "modulo blu" compilato in ogni sua parte ed indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
  - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l'età, l'attività, il reddito del danneggiato, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005), l'attestazione medica comprovante l'avenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

### Termini di legge per il risarcimento

**(art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005)**

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

## **Appendice R.C. Auto - Cosa fare in caso di sinistro**

---

I termini sono: 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di "modulo blu" firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di "modulo blu" firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

### **Prescrizione**

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 codice civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

### **Facoltà di rimborsare l'importo liquidato dalla Società per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all'applicazione della Bonus/Malus**

Se il contratto è operante nella formula tariffaria Bonus/Malus (o con forme tariffarie a questa assimilate), il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo dell'assicurazione, l'importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell'anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente in base alla clausola Bonus/Malus.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - [www.consap.it](http://www.consap.it), l'effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

## Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza

### Bonus/Malus - Scala comune di corrispondenza

La normativa Bonus/Malus prevista dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993 e successive modifiche, costituisce la scala comune di corrispondenza tra le imprese assicuratrici e prevede **18 classi di merito**, precedentemente denominate **Classi CIP** e più recentemente rinominate **Classi C.U.**, abbreviazione di classi di Conversione Universale (ciò in seguito alle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 che abroga le precedenti disposizioni previste dalla circolare ISVAP N. 555/D del 17 maggio 2005). L'indicazione della classe di Conversione Universale sull'attestazione dello stato del rischio riguarda le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con formula Bonus/Malus (o i veicoli assicurati con forme tariffarie a questa assimilate che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri) ed è prevista in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto assicurativo (salvo i casi in cui non è previsto il rilascio dell'attestato di rischio). La normativa del Bonus/Malus disciplinata dal Provvedimento CIP 93 e successive modifiche (compreso il Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006), prevede la seguente tabella delle regole evolutive:

**Tabella delle regole evolutive BONUS/MALUS scala comune di corrispondenza**

Classe di merito CU/CIP	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

---

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

#### **A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>**

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>2</sup>, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti<sup>3</sup>) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati<sup>4</sup>.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate<sup>5</sup> il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

#### **B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale**

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

##### **Finalità di utilizzo dei dati personali**

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

##### **Chi sono i soggetti coinvolti**

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

## Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

---

Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

### CJ Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it).

### Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati<sup>7</sup> da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione<sup>8</sup>; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

### I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento<sup>9</sup>.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI)**  
- **E-mail: [centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it](mailto:centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it)**

---

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>2</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>3</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

<sup>4</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it)

<sup>5</sup> Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

<sup>6</sup> Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela Legale, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indemizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet [www.axa-italia.it](http://www.axa-italia.it)

<sup>7</sup> Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

<sup>8</sup> Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

<sup>9</sup> Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.